



Città di Santa Maria Capua Vetere

(Provincia di Caserta)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 23.03.2023

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.. Approvazione aliquote per l'anno 2023.

L'anno duemila ventitré il giorno 23 del mese di Marzo alle ore 18,40 presso la Casa Comunale sita in Via Albana (Palazzo Lucarelli) sala delle adunanze comunali del Comune di Santa Maria Capua Vetere, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria in 1ª convocazione.

Al momento del presente provvedimento, risultano presenti ed assenti i sottoelencati componenti.

n.	cognome e nome	presente	assente	n.	cognome e nome	presente	assente
	Mirra Antonio (Sindaco)	X					
1	Aveta Raffaele	X		13	Feola Danilo	X	
2	Buscetto Daniela	X		14	Fumante Davide	X	
3	Capitelli Gerardo	X		15	Graziano Rosario	X	
4	Carrillo Carmen	X		16	Maffei Alessandro	X	
5	Casino Giuseppe		X	17	Napolitano Giuseppe	X	
6	Ciarmiello Pasquale	X		18	Pardi Merola Luigi		X
7	Cipullo Pasquale	X		19	Petrella Francesco		X
8	Crisileo Italo	X		20	Santillo Mariagabriella		X
9	De Lucia Fabio	X		21	Sepolvere Anna	X	
10	Di Monaco Gaetano	X		22	Talento Danilo		X
11	Di Monaco Giuseppe	X		23	Valiante Martino	X	
12	Di Rienzo Enrico	X		24	Volpe Giovanna	X	

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariaemilia Lista.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente porre in discussione il terzo punto all'o.d.g. avente ad oggetto: **Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.. Approvazione aliquote per l'anno 2023.**

Sentito l'intervento dell'Assessore Di Nardo, che sarà riportato nel verbale di seduta, nel quale lo stesso evidenzia che quella che si andrà ad approvare è una delibera confermativa con l'aggiunta di un comma relativo alla disciplina per gli immobili che hanno subito violazione e quindi occupati abusivamente.

Sentito l'intervento del Consigliere Aveta, che sarà riportato nel verbale di seduta, nel quale lo stesso sottolinea che non è cambiato nulla perché viene confermata l'aliquota e quindi è al massimo possibile.

Sentito l'Assessore Di Nardo far presente che quanto rilevato dal Cons. Aveta non è una cosa nuova perché è da decenni che è così.

Visto che non vi sono altre richieste di interventi sull'argomento e dichiarazioni di voto.

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal dirigente del Settore competente ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Sentito il Presidente porre in votazione la proposta di deliberazione.

Con votazione per appello nominale con il seguente esito: Consiglieri presenti 20, assenti 5 (Casino, Pardi, Petrella, Santillo, Talento), votanti 19, favorevoli 17, astenuto 1 (Graziano), contrario 2 (Aveta, Crisileo).

DELIBERA

di approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione.

Successivamente,

Con votazione per alzata di mano dall'analogo esito: Consiglieri presenti 20, assenti 5 (Casino, Pardi, Petrella, Santillo, Talento), votanti 19, favorevoli 17, astenuto 1 (Graziano), contrario 2 (Aveta, Crisileo).

DELIBERA

Di dotare il presente atto della immediata eseguibilità.



Comune di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO :	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 738 A 783, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I.: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.
------------------	--

L'ASSESSORE AI TRIBUTI

PREMESSO

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2016), aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), la quale:
 - si basava su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
 - si componeva di tre distinte entrate, ovvero dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.*", ha introdotto importanti novità in materia di fiscalità locale, sia in ambito di riscossione, sia in relazione ai tributi comunali;
- che, in particolare, l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha disposto che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*";
- che, pertanto, il citato art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) che continua ad applicarsi;

- che, ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della legge di bilancio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stata istituita la c.d. "nuova" IMU, con la quale il legislatore ha realizzato l'accorpamento delle fattispecie in precedenza assoggettate alla TASI, così sopprimendo la "doppia imposizione" sugli immobili;
- che, con deliberazione C.C. n. 4 del 06/06/2020 esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha approvato il "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)*" disciplinata dall'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, vigente dall'anno 2020;
- che, essendo dal 1° gennaio 2020 in vigore un nuovo tributo, il Comune di Santa Maria Capua Vetere, in quanto ente impositore, con deliberazione C.C. n. 12 del 24/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha espressamente deliberato le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) applicate per l'anno 2020, successivamente confermate anche per l'anno 2021 e 2022.

CONSIDERATO:

- che i presupposti della c.d. "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- che, a norma del citato comma 740, il possesso dell'abitazione principale o assimilata e relative pertinenze, come definite alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- che il comma 741 definisce gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali e relative pertinenze, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli;
- che l'art. 5-*decies*, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021, ha modificato la definizione di "abitazione principale" contenuta nell'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, che ora dispone: "*per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo*";
- che il comma 742 individua il comune quale soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU, ed assoggetta all'IMU tutti gli immobili la cui superficie insista, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- che il comma 743 individua, quali soggetti passivi dell'imposta:
 - i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;

- nel caso di concessione di aree demaniali, il concessionario;

- per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

- in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;

➤ che il comma 744 conferma la riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la "vecchia" IMU;

➤ che il comma 745, stabilito che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili, riporta le modalità di calcolo della base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto, riproponendo i coefficienti applicati alla "vecchia" IMU, ed introduce la precisazione che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo;

➤ che, al comma 746, viene disciplinato il calcolo della base imponibile per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati;

➤ che, al comma 747, sono individuate le tre fattispecie che possono godere dell'abbattimento del 50% della base imponibile, ovvero:

a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primogenito che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

➤ che, a norma del comma 754, l'aliquota di base - per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi 750 (fabbricati rurali ad uso strumentale), 751 (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita), 752 (terreni agricoli) e 753 (immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) - è stabilita nella misura dello 0,86 per cento, con possibilità per il comune, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

che, a norma del comma 755 (modificato dall'art. 108, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126), a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi

da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

➤ che il comma 748 fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all'azzeramento;

➤ che il comma 749 prevede che, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

➤ che il comma 750 stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;

➤ che, a norma del comma 751, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

➤ che il comma 752 stabilisce l'aliquota di base per i terreni agricoli nella misura dello 0,76 per cento, con facoltà per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

➤ che il comma 753 stabilisce l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 756, a norma del quale, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai citati commi da 748 a 755, esclusivamente con riferimento alle fattispecie da individuarsi con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO:

- che, ai sensi del comma 757, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate all'art. 1, commi da 748 a 755, dalla Legge n. 160/2019 e s.m.i., la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che forma parte integrante della deliberazione stessa. La deliberazione approvata senza il predetto prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

- che la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere solo in seguito all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato comma 756, a tutt'oggi non

ancora emanato;

- che pertanto, che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, solo in seguito all'adozione del predetto decreto, parte integrante della deliberazione con la quale verranno approvate le aliquote dell'imposta comunale in parola;
- che l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 - comma inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 -, a norma del quale: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime."*;
- che il D.M. 20 luglio 2021, recante *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane."*, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, in attuazione del citato art. 13, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011;

DATO ATTO:

- che i commi 758 e 759 disciplinano le fattispecie esenti dall'imposta;
- che, ai sensi dell'art. 78-bis, comma 3, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, *"Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola."*;
- che il comma 760 ha confermato l'abbattimento nella misura del 25 per cento (imponibile al 75 per cento) per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, per le quali il comune può stabilire una specifica aliquota, ai sensi del comma 754;
- che, ai sensi del comma 761, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

VISTI:

- l'art. 1, commi 48 e 49, della Legge n. 178/2020, in virtù dei quali, a decorrere dall'anno 2021, si riduce alla metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia,

residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito Fondo di ristoro in favore dei comuni a compensazione delle minori entrate con dotazione annua di 12 milioni di euro;

ATTESO che, ai sensi del comma 767:

- le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

- ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto che Legge 29 dicembre 2022, n. 197 Art. 1, comma 837, lettera b) Aggiunge al comma 757 in seguente periodo:

• In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 762, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;

- resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

- il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

- il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

DATO ATTO che il comma 763 disciplina il versamento dell'imposta per gli enti non commerciali;

Dato Atto, altresì, che legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Art. 1, commi 81 e 82 introduce la lettera g-bis al comma 759 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 disciplinante le esenzioni Imu per fabbricati ed aree edificabili come di seguito specificato:

• Sono esenti da Imu gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma (violazione continuata di domicilio), o 633 (invasione di terreni o edifici) del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al bilancio di previsione sono allegate "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.*”;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.*”;
- il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.*”, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215;
- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.*”, che ha approvato le norme specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2022;
- la Legge 29 dicembre 2022, n.197, rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.*”, che ha approvato le norme specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2023;

RITENUTO, al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai programmi di spesa previsti ed allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente, come risulta dai dati finanziari e contabili raccolti in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e dei relativi allegati, di procedere all'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2023, come da prospetto che segue:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) aliquota 8,50 per mille unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;

VISTO il “*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)*”, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 06/06/2020 e vigente dall'anno 2020;

VISTI:

- lo “*Statuto comunale*”,
- il “*Regolamento di contabilità*”;
- gli artt. 3 e 5 *sexies decies* D.L. n. 228 del 30/12/2021 convertito , con modificazioni, in legge n. 15 del 25/02/2022;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE

1) DI DARE ATTO

- che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che, a norma del comma 751, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- che legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Art. 1, commi 81 e 82 introduce la lettera g bis al comma 759 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 disciplinante le esenzioni Imu per fabbricati ed aree edificabili come di seguito specificato:
 - Sono esenti da Imu gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma (violazione continuata di domicilio), o 633 (invasione di terreni o edifici) del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;
 - Il soggetto passivo comunica al Comune, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Mef, da emanare entro il 1° marzo 2023, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione
 - Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione

- 2) DI CONFERMARE**, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate e recepite, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2023 come da prospetto che segue:
- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
 - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
 - 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - 5) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - 7) aliquota 8,50 per mille unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;
- 3) DI DARE ATTO** che le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) qui approvate decorreranno dal 1° gennaio 2023 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

- 4) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i soggetti passivi dell'imposta effettueranno il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2023 e la seconda il 16 dicembre 2023, ferma, in ogni caso, la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2023;
- 5) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, così come disposto dall'articolo 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- 6) **DI EVIDENZIARE** che, a norma dell'articolo 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ove fosse necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, questo ente potrà modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 del medesimo art. 193 del T.U.E.L., ossia entro il termine per l'adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ora fissato al 31 luglio;
- 7) **DI DEMANDARE** agli uffici competenti gli adempimenti utili alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica e nei termini di legge, nonché per la pubblicazione, per estratto, del provvedimento stesso sul sito "www.finanze.it", ai fini della efficacia costitutiva del medesimo;
- 8) **DI EVIDENZIARE** che, a norma del combinato disposto dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 - come sostituito dall'art. 15- bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019 -, e dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, nonché nel rispetto della circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 (Prot. n. 41981) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, la presente deliberazione consiliare, ai fini di efficacia della medesima, dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre 2023.
- 9) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito internet istituzionale, del Comune di Santa Maria Capua Vetere, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 10) **DI ASSolvere** agli obblighi di pubblicazione prescritti, in materia di trasparenza, dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- 11) **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione appositamente destinata

L'ASSESSORE AI TRIBUTI

Francesco Rosario Di Nardo





Provincia di Caserta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO :	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 738 A 783, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I.: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.
------------------	--

Parere di regolarità tecnica

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267 si rende parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Santa Maria Capua Vetere, 6/03/2023

**Il Dirigente Settore Finanziario
Dott.ssa Giuseppina CELESTINO**

Parere di regolarità contabile

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Santa Maria Capua Vetere, 6/03/2023

**Il Dirigente Settore Finanziario
Dott.ssa Giuseppina CELESTINO**

Il Presidente del
Consiglio Comunale
Sepolvere Anna

F.to _____

Il Segretario Generale
dott.ssa Mariaemilia Lista

F.to _____

Attestato di Pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, I comma, Decreto Legislativo 18/08/2000 n.ro 267 è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 30 MAR. 2023 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

S. Maria Capua Vetere 30 MAR. 2023

Il Messo Comunale

F.to DE LUCA ARMANDO

Il Segretario Generale
dott.ssa Mariaemilia Lista

F.to _____

Certificati di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del decreto legislativo del 18/8/2000 n.ro 267 il giorno _____

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).
- Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134 , comma 3).

S. Maria Capua Vetere _____

Il Segretario Generale

Copia conforme all'originale

S. Maria Capua Vetere 30 MAR. 2023



Il Segretario Generale
dott.ssa Mariaemilia Lista

[Handwritten signature of dott.ssa Mariaemilia Lista]